



CONTRATTO

CIG Z2135D10FA - CUP G91B21007570002

L'anno duemilaventidue, il giorno 08 del mese di aprile.

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

E

RMB srl, con sede legale a Belpasso (CT), via Timpa Magna; Partita IVA 01775280876, in atto rappresentata dal legale rappresentante Sapienza Vito, (d'ora innanzi "Appaltatore"),

PREMESSO CHE:

- a. Con deliberazione n. 450. del 6/4/22 è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di comunicazione e diffusione di informazioni su COVID-19 e prevenzione, attraverso spot pubblicitari e rubriche di approfondimento giornalistico su emittenti radiofoniche e televisive, ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente, dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in favore della società RMB srl di Belpasso (CT), per un importo pari a € 5.000 IVA esclusa;
- b. La suddetta spesa sarà a carico dei FONDI PSN 2019 - COSTRUIRE SALUTE", come disposto con Direttiva Assessoriale prot. n. 47357 del 27.10.2021;
- c. Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se materialmente non allegati:
 - Proposta economica della società RMB srl, prot. n. 103/22/PREV del 27/01/2022;
 - Patto di Integrità;
 - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
 - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
 - Trattativa Diretta n. 2085604.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto individuato è lo strumento mediante il quale il Committente acquisisce il servizio di comunicazione

e diffusione di informazioni su COVID-19 e prevenzione, attraverso spot pubblicitari e rubriche di approfondimento giornalistico su emittenti radiofoniche e televisive.

ART. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente all'erogazione del servizio di comunicazione e diffusione di informazioni su COVID-19 e prevenzione, attraverso spot pubblicitari e rubriche di approfondimento giornalistico su emittenti radiofoniche e televisive.

Le prestazioni affidate sono dettagliate nella proposta economica prima citata prot. n. 103/22/PREV del 27/01/2022, che far parte integrante e sostanziale del presente contratto. In particolare, costituiscono oggetto del servizio affidato:

- a) Realizzazione di n. 200 (+ 100 in omaggio) passaggi pubblicitari di 30 secondi su ciascuna delle seguenti emittenti radiofoniche:
 - Radio Cuore (area Sicilia)
 - Radio Sportiva (area Sicilia)
 - Etna Radio (Area Catania e Messina)
 - Radio Fantastica (Area Catania, Messina, Siracusa, Palermo);
- b) Realizzazione di n. 100 spot da 30" sull'emittente televisiva SESTARETE TV, CH 215 per Catania e provincia;
- c) N. 10 redazionali, rubriche di approfondimento giornalistico della durata di 5' circa, da trasmettere in onda a rotazione nelle emittenti sopraelencate, con personale segnalato dal Cefpas, al fine di approfondire tematiche di interesse medico;
- d) Realizzazione di 5 spot della durata indicativa di 30" con voce nazionale ed utilizzabili per radio locali.

ART. 3 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto è pari a complessivi € 5.000,00 (IVA esclusa) e sarà corrisposto all'Appaltatore, il quale provvederà alla fatturazione del compenso pattuito.

La durata del contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i contraenti e si concluderà entro il 31 dicembre 2022.

ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio utilizzando personale e attrezzature proprie nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e assicurazione infortuni.

L'Appaltatore si obbliga ad erogare le prestazioni nei termini di cui al presente contratto in accordo con il RUP della presente procedura, la dott.ssa Ilenia Ingui (ingui@cefpas.it).

ART. 5 CORRISPETTIVI

Il corrispettivo contrattuale di cui al superiore art. 3 è da intendersi onnicomprensivo di ogni eventuale ulteriore onere e spesa, fatta eccezione per l'IVA.

ART. 6 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, intestata a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Si precisa che il CEFPAS è soggetto al regime di scissione dei pagamenti (Split Payment).

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite di cui all'art. 2 del presente contratto.

Il termine di pagamento rimane sospeso qualora non siano acquisiti tutti i documenti necessari o sorgano contestazioni. In particolare, il pagamento del corrispettivo è sottoposto all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Le fatture dovranno riportare i codici CIG Z2135D10FA - CUP G91B21007570002.

ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 8 CLAUSOLE PENALI

Nel caso di ritardo sui tempi di erogazione del servizio, non imputabile al Committente, sarà applicata una penale nella misura dell'1‰, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del presente contratto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto.

Qualora il CEFPAS, oltre i casi per i quali è prevista la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 15 dell'art. 108 del D.lgs n. 50/2016, accerti, da parte dell'appaltatore, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel contratto e in tutti i documenti di gara, provvederà, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, a costituire in mora l'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per ottemperare a quanto richiesto. Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'appaltatore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente;

Il CEFPAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa.

È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni causati dal ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

ART.9 CLAUSOLA DI PREVALENZA

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra quanto contenuto nell'offerta presentata dalla Società (prot. n. 103/22/PREV del 27/01/2022) e le clausole richiamate nel presente contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole per il CEFPAS.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La prestazione dovrà essere svolta esclusivamente dall'Appaltatore. Il contratto non potrà essere ceduto, ai sensi dell'art. 105 comma1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, né essere affidata a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
- ~~sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;~~
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, salvo in ogni caso il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

ART. 13 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Caltanissetta.

ART. 14 PRIVACY

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati

è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curricolari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.
3. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.
4. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.
5. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
6. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.
7. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.
8. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
9. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
 - 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
 - 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
 - 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
 - 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;

- 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
10. I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
11. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
12. I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento.
13. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'accesso ai documenti di gara ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
14. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.
15. Il titolare del trattamento dei dati è il CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo dpo@cefpas.it.
16. CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
17. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
- durata del rapporto contrattuale;
 - ~~obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;~~
 - necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
 - previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
18. Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
19. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
20. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
- diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
 - diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
 - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
 - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
 - diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
21. L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di CEFPAS cefpas@legalmail.it. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

22. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it
23. Il CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

ART. 15 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

Il presente contratto si compone di n. 7 pagine e viene redatto in duplice copia.

Documento sottoscritto con firma digitale da CEFPAS ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Sapienza Vito ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Sapienza Vito nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 cod. civ., dichiara specificamente di approvare le seguenti clausole e condizioni del presente contratto: Articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13 e 15.

Documento sottoscritto con firma digitale da Sapienza Vito ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Verifica effettuata in data 13/04/2022 10:34:40 UTC

File verificato: X:\0- GARE 2022\35 Servizio di comunicazione COVID-19\CONTRATTO.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : VITO SAPIENZA
Firma verificata: **OK (Verifica effettuata alla data: 13/04/2022 10:34:40 UTC)**
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2022 10:34:30 UTC

Dati del certificato del firmatario VITO SAPIENZA

Nome, Cognome: VITO SAPIENZA
Numero identificativo: SIG0000003109386
Data di scadenza: 19/01/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: [OID 0.4.0.194112.1.2](#)
Identificativo del CPS: [OID 1.3.76.14.1.1.30](#)
Identificativo del CPS: [OID 1.3.76.16.6](#)
Note di utilizzo del certificato: [Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019](#)

Fine rapporto di verifica



